



AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIOIA TAURO

N. 39 Reg. Del. SESSIONE ORDINARIA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Servizi Sociali

L'anno duemilaquattro, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 10,00, in Gioia Tauro e nell'aula consiliare "Antonino Scopelliti", a seguito di convocazione nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale Pedà Antonino.

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
1. DAL TORRIONE Giorgio	SI	12. ALTOMONTE Cosimo N.	NO
2. PEDA' Antonino	SI	13. FILIPPONE Maria Marcella	NO
3. ALBANESE Paolo Antonio	SI	14. RANIERI Salvatore	SI
4. FONDACARO Filoreto	NO	15. GIOVINAZZO Francesco	NO
4. CENTO Antonio Michele	SI	16. TOMASELLO Antonio	NO
5. GUERRISI Angelo	SI	17. STRANGI Rosa	NO
6. LA ROSA Salvatore	SI	18. ANGILLETTA Ippolito	SI
7. MEROLA Salvatore	NO	19. MAIOLO Fabrizio	SI
9. SCORDO Agostino	SI	20. FILANDRO Michele	SI
10. LONGOBUCCO Antonio	SI	21. ALESSIO Aldo	SI
11. ALTOMONTE Antonio.	NO		

Consiglieri assegnati	N° 20 + 1	Consiglieri in carica	N° 20 + 1
Consiglieri presenti	N° 13	Consiglieri assenti	N° 8

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe Strangi.

Il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile poiché, il presente atto non comporta alcuna spesa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Scrutatori: i signori Angilletta Ippolito e Scordo Agostino.

Il Presidente PEDA', in assenza d'interventi da parte dei Consiglieri Comunali, mette ai voti, dei n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover procedere alla elaborazione di un nuovo Regolamento dei Servizi Sociali ai sensi della Legge 380/00 e della L. R. n. 23/03 che disciplinano l'erogazione dei Servizi socio assistenziali sulla base delle nuove competenze ai Comuni quali attori del Welfar locale;

CONSIDERATO che ai sensi della sopra richiamata normativa i Regolamenti disciplinanti i servizi sociali si inseriscono nell'ambito dei Piani di zona triennali;

RILEVATO che il Comune di Gioia Tauro è Ente capofila del Distretto Socio Sanitario NR, 2 ai sensi della Delibera di G. R. NR 78 del 17.02.04;

VISTO che l'Ente deve dotarsi di uno strumento normativo per l'erogazione dei servizi socio assistenziali in attuazione delle previsioni contenute nella legge quadro;

VISTO il T.U.O.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;



Con voti unanimi e favorevoli dei n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare il Nuovo Regolamento del Servizio Sociale Comunale adottato ai sensi della Legge Nr. 328/00 e della L. R. NR. 23/03, composto di n. 37 articoli
2. Di depositare lo stesso ad esecutività della delibera presso la segreteria comunale per la libera visione per quindici giorni consecutivi con contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'Art. 16 del vigente Statuto Comunale.




<p align="center">PARERE TECNICO</p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art. 49 T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267</p> <p align="right">IL DIRIGENTE</p> 	<p align="center">PARERE REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5°, T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267</p> <p align="right">IL DIRIGENTE</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto (1) soggetto/non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, si trasmette all'Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. (1) cancellare la parte che non interessa

Li, 29 GIU. 2004

IL SEGRETARIO



Ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, della su estesa **DELIBERAZIONE** viene iniziata la pubblicazione il giorno 29 GIU. 2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 29 GIU. 2004


IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della su estesa **DELIBERAZIONE** è stata affissa all'Albo Pretorio il 29 GIU. 2004 e che la pubblicazione è stata disposta per quindici giorni consecutivi dal 29 GIU. 2004

al 14 LUG. 2004


IL SEGRETARIO GENERALE



Li, 29 GIU. 2004

La presente **DELIBERAZIONE**, essendo decorso il periodo di pubblicazione dal 29 GIU. 2004 al 14 LUG. 2004 senza reclami e senza richieste di invio al CO.RE.CO., avanzate ai sensi dell'Art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva per effetto dell'Art. 134, comma 3° dello stesso T.U.E.L.

IL SEGRETARIO GENERALE



Li, 21 LUG. 2004

La presente **DELIBERAZIONE**, inviata per il controllo, ai sensi dell'Art. 134 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è stata (1) approvata / non approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del n.

(1) cancellare la parte che non interessa

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI**

Regolamento servizi sociali

(Il Presente regolamento disciplina l'attività del Servizio Sociale Comunale e le funzioni di assistenza sociale che il Comune eroga)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE ADOTTATO AI SENSI DELLA LEGGE NR. 328/00 E DELLA LEGGE REGIONALE NR. 23/03

ART. 1 OGGETTO

Il Presente regolamento disciplina l'attività del Servizio Sociale Comunale e le funzioni di assistenza sociale che il Comune eroga, nel rispetto delle previsioni e delle competenze di legge, in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 2.

Il regolamento dispone norme di attuazione della legge 08.11.2000, n. 328, da ora in poi, denominata "legge quadro".

Il presente regolamento rientra nella Programmazione triennale 2004-2006, da inserire nel costituendo "Piano di Zona" quale strumento di attuazione delle prestazioni sociali di tipo integrato.

Il presente regolamento è emanato in attuazione della normativa regionale di attuazione delle previsioni di cui alla legge quadro.

TITOLO PRIMO IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PRINCIPI SOGGETTI E PROCEDURE DI AMMISSIONE

CAPO I I PRINCIPI

ART.1 Principi generali e finalità

Il Comune di Gioia Tauro assicura alle famiglie gli interventi previsti dalla legge quadro e dal presente regolamento finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona umana ed a garantire la qualità della vita, a prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, insufficienza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale agli artt. 2, 3 e 38.

La piena attuazione del disposto costituzionale è perseguita mediante il sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona ed alle famiglie di cui al presente regolamento.

Il sistema integrato è realizzato in esecuzione dell'art. 1 comma 3 della legge quadro mediante l'impiego integrato di risorse pubbliche, umane, tecniche, finanziarie e di organizzazione e delle analoghe risorse degli organismi privati del terzo settore

Il sistema integrato è costituito secondo le norme della legge quadro e le norme del presente regolamento e persegue la qualità delle prestazioni e la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari ed utenti, mediante il ricorso preferenziale al meccanismo ed alle forme dell'accreditamento di cui al combinato disposto degli artt. 3 comma 4, 6 comma 2 lett. "c" e 11 - l. quadro 328/2000.

Art. 2

Rapporti con il Terzo Settore.

Il Comune riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle attività degli organismi di cui all'art. 1 comma 4 della legge quadro.

Il Comune collabora con gli organismi del Terzo Settore assicurando il pieno coinvolgimento di essi a livello progettuale, nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, previa verifica della loro attività e professionalità.

Il Comune informa la propria azione amministrativa a sostegno delle attività degli organismi di cui al presente articolo, secondo i principi della sussidiarietà di cui all'art. 1 comma 3 della legge quadro, promuovendo progetti ed iniziative concertate e di controllo e verifica della qualità delle prestazioni.

I dati relativi alla utenza, alla individuazione dei bisogni e delle situazioni che richiedono interventi compresi nel sistema integrato da utilizzare per la predisposizione di progetti mirati o provvedimenti singoli, possono essere accertati in collaborazione con gli organismi di cui al presente articolo, previo esperimento delle procedure di qualificazione previste nel presente regolamento.

Art. 3

Ruolo del volontariato nel sistema integrato.

Il Comune riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle associazioni di volontariato che come tali possono collaborare con le Istituzioni:

-alla progettazione degli interventi e delle soluzioni organizzative di qualsiasi livello nell'assistenza alle famiglie ed alle persone;

-alla rilevazione ed alla lettura dei bisogni emergenti sul territorio;

-alla compilazione ed alla attuazione dei progetti di famiglia in collaborazione con gli operatori delle istituzioni e degli organismi accreditati.

Le associazioni di volontariato collaborano con le Istituzioni ai sensi del comma precedente, in regime di gratuità e nel rispetto assoluto della loro autonomia e della propria missione.

Le associazioni di volontariato di cui ai commi precedenti sono abilitate ad indicare i propri referenti sul territorio per le attività di collaborazione e di ausilio previste ai commi precedenti.

I rapporti tra Istituzioni ed Enti accreditati da un lato e volontariato, dall'altro, sono regolati esclusivamente da rapporti di gratuità e di libertà di azione delle associazioni medesime.

Art. 4

– Utenza e soggetti beneficiari del sistema integrato

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze comunali di cui al presente regolamento i soggetti individuati nella legge quadro, all'art. 2 comma 1, con le priorità di cui alla medesima disposizione comma 3.

I soggetti di cui al primo comma, definiti, ai fini del presente regolamento come "beneficiari", sono individuati dal Servizio Sociale comunale a norma del successivo articolo 6.

Il sistema integrato di interventi è rivolto con preferenza ai nuclei familiari ed è informato al sostegno della famiglia come risorsa e luogo privilegiato di realizzazione e formazione della persona, principio fondante del tessuto sociale cittadino.

I beneficiari e le loro famiglie accedono alle provvidenze ed al sistema integrato di interventi secondo le procedure del successivo articolo 5 mediante procedure di evidenza pubblica che assicurino l'accertamento delle condizioni di disagio o di bisogno.

Una volta inserite nel sistema integrato di interventi, l'erogazione delle prestazioni del sistema avviene con il rispetto delle formalità di cui al presente regolamento.

CAPO II

BENEFICIARI E PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 5

Programmazione – Studio del contesto- Individuazione delle priorità –

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, unitamente agli allegati al bilancio, la Giunta predispose apposito atto di indirizzo concernente l'ordine delle priorità di interventi sociali integrati a favore dei soggetti individuati al comma 3 dell'art. 2 della legge quadro.

L'ordine di priorità di cui al comma precedente ha valore anche per gli esercizi successivi, se non diversamente deliberato all'atto dell'approvazione di bilancio.

La Giunta comunale delibera l'ordine delle priorità utilizzando i criteri di legge, sulla base: dei risultati accertati per l'esercizio precedente;

delle risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui al presente regolamento in relazione alle migliori prevedibili possibilità di riuscita dei programmi di intervento.

Al fine di cui ai punti precedenti è tenuta ed aggiornata annualmente uno studio del contesto socioambientale ove vengono individuate le eventuali cause di disagio sociale, le previsioni di sviluppo in ragione della prevenzione, i provvedimenti di ordine economico e lavorativo che possono essere attuati con successo, i provvedimenti di carattere urbanistico ed abitativo a contenuto sanitario che possono rivelarsi utili per l'eliminazione dei fattori di disagio ambientale.

Lo studio è redatto dal Comune in collaborazione con i soggetti accreditati e gli organismi pubblici e del terzo settore.

Art. 6 –

BENEFICIARI – AMMISSIONE AL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI – TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

Il Servizio Sociale comunale individua nominalmente i soggetti beneficiari ai sensi del precedente articolo 4.

Per ogni soggetto o nucleo familiare da ammettersi alle prestazioni sociali del sistema integrato, è redatto un progetto specifico finalizzato a rimuovere o attenuare le cause di bisogno.

Le informazioni raccolte sono tenute in una banca dati condivisa con i soggetti di cui al comma precedente, con le opportune garanzie in ordine alla tutela della riservatezza degli interessati, che dovranno essere disciplinate ed aggiornate con apposito atto della Giunta comunale.

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell' art. 10 del dlgs 267/2000 e art. 27 della legge n. 675 del 31.12.1996, i contenuti della mappa del fabbisogno, i dati sensibili raccolti a tal fine, la descrizione delle tipologie delle necessità e delle patologie individuate, sono sottratti al diritto di accesso di cui al regolamento comunale e soggetti alla disciplina di trattamento di cui al successivo art 7.

Nel progetto destinato alle famiglie verranno esplicitamente indicate le attività svolte per accertarne l'effettivo stato di bisogno.

In ordine al regime della pubblicità degli atti di cui al punto precedente si applica la disciplina di cui all' art. 7.

Non possono essere erogate prestazioni sociali a soggetti che non rientrino nella banca dati di cui al presente articolo.

Art. 7

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SOCIALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del dlgs 267/2000 e delle disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31.12.1996, tutti gli atti, i dati e le informazioni contenuti nella mappa del fabbisogno di cui all'art. 6, le relazioni del Settore delle Politiche Sociali o dei soggetti a tal fine qualificati in ordine a ciascun beneficiario, i dati anagrafici, tutte le informazioni inerenti le patologie e gli stati di bisogno dei beneficiari e dei loro familiari entro il terzo grado, sono soggetti alla disciplina di accesso del presente articolo.

A norma dell'art. 27 comma 3 della legge 675/1996, i dati, gli atti, le informazioni quant'altro indicato al comma 1 del presente Regolamento, sono sottratti al diritto di accesso di terzi nei limiti in cui contengano direttamente o indirettamente i dati sensibili di cui agli artt. 22 e 23 della legge 675/1996.

Per i casi di cui al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 richiamati, circa il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante.

Negli altri casi, possono accedere e prendere visione o estrarre copia di quanto indicato al comma 1, fatta eccezione per quanto disposto al successivo comma 3:

a- i legali rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia o convenzionate con il Comune sulla base di appositi protocolli di intesa o provvedimenti specifici del Comune stesso ove dovrà essere espressamente fatta menzione della facoltà di cui al presente comma;

b- i legali rappresentanti dei privati del terzo settore che siano in regime di collaborazione con il Comune, ai soli ed esclusivi fini delle attività oggetto di convenzione a condizione che in essi sia espressamente fatta menzione della facoltà di cui al presente comma;

c- i familiari del beneficiario o il beneficiario stesso, esclusivamente in ordine ai documenti, atti, fatti o informazioni inerenti la propria situazione assistenziale;

d- coloro che avendo fatto istanza di ammissione ai programmi del Servizio Sociale ed essendone stati esclusi, intendano tutelare le proprie posizioni di interesse legittimo avvalendosi degli istituti di accesso e partecipazione previsti dalla legge 241/90 e regolamento comunale applicativo;

e- soggetti pubblici e privati che, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere precedenti, intendano effettuare attività di studio scientifico o amministrativo e siano espressamente

autorizzati dal Dirigente con provvedimento motivato che prescriva le modalità specifiche di accesso che garantiscano la riservatezza dei dati, impedendone la divulgazione oltre gli specifici limiti dello studio autorizzato e comunque senza pregiudizio dei dati personali dei beneficiari.

Al di fuori delle istanze di cui ai punti precedenti, il Dirigente può vietare o differire l'accesso ai dati, atti, informazioni e quant'altro indicato al comma 1, dietro relazione motivata dal Responsabile del Servizio che indichi le ragioni di tutela dei diritti degli interessati o dei terzi eventualmente pregiudicati dalla diffusione dei dati di cui al comma 1.

Il Responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati sensibili a norma della legge 675/96 è individuato dal Dirigente del Settore delle Politiche Sociali.

Art. 8 –

BENEFICIARI – AMMISSIONE AL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI.

Le prestazioni oggetto del sistema integrato dei servizi non possono essere erogate a soggetti che non siano stati ammessi al sistema integrato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento possono essere ammessi alle prestazioni:

a domanda, previa pubblicazione di apposito avviso annuale;
 su segnalazione e accertamento del Servizio sociale comunale;
 su segnalazione dei privati convenzionati o accreditati e delle istituzioni pubbliche ;
 per i casi eccezionali e non previsti nei punti precedenti, dietro provvedimento motivato del Dirigente.

I soggetti ammessi ai sensi delle quattro lettere del comma precedente, sono inseriti nella banca dati di cui all'art. 6.

Cessata la situazione di bisogno, i beneficiari sono cancellati dalla banca dati.

Art. 9

BENEFICIARI – AMMISSIONE A DOMANDA – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

In relazione ai servizi programmati, il Settore delle Politiche Sociali pubblica apposito avviso di ammissione al sistema integrato delle prestazioni, indicando i requisiti e le informazioni da acquisire ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella banca dati di cui all'art. 6.

Nell'avviso devono essere adeguatamente descritti:

i servizi del sistema integrato;

1)le prestazioni e le tipologie di assistenza;

2)le condizioni per l'erogazione delle prestazioni e la durata;

3)le condizioni per l'accesso.

Il numero di beneficiari previsto a carico del bilancio dell'ente o di altri finanziamenti pubblici per ogni tipologia di assistenza o di intervento, qualora le condizioni strutturali del servizio non consentano di erogarlo ad una collettività indeterminata (servizi contingentati);

Le condizioni di partecipazione al costo e le eventuali tariffe dei servizi a domanda individuale, nonché le modalità di pagamento.

Ogni interessato può richiedere di essere ammesso alle prestazioni del servizio integrato, anche in riferimento ad alcune soltanto tra esse.

Per i servizi non contingentati, ogni domanda si intende accolta provvisoriamente, con riserva di accertamenti.

Per i servizi contingentati le domande sono accolte solo a condizione dell'avvenuto accertamento delle condizioni di ammissione e formulazione di apposita graduatoria.

I requisiti per la formulazione della graduatoria sono stabiliti:

- dalla Giunta in occasione della delibera di indirizzo di cui all'art. 5;
- dal Dirigente, sulla base del presente regolamento e dei regolamenti esecutivi degli specifici interventi o in esecuzione della delibera di Giunta di cui alla lettera "a" del presente comma;

Art. 10 – BENEFICIARI - AMMISSIONE SU SEGNALAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE –

In qualsiasi momento i Servizi Sociali comunali possono individuare soggetti bisognosi aventi titolo per l'inserimento nel sistema integrato delle prestazioni di cui al presente regolamento.

Le famiglie dei soggetti di cui al primo comma sono ammesse nel sistema integrato di prestazioni dietro apposita relazione motivata che individui i bisogni da curare, le procedure e le metodologie di intervento e quant'altro necessario alla formulazione ed esecuzione del progetto di famiglia.

In base alle situazioni di bisogno, ove i soggetti individuati a norma del presente articolo abbiano necessità di inserimento in servizi o prestazioni contingentati, l'inserimento non può avvenire in deroga alle graduatorie già formulate dietro la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo precedente, a meno di casi eccezionali in cui sussista una situazione di bisogno oggettivamente preminente rispetto a quelle accolte in graduatoria ed in questo caso previo accertamento da parte del Dirigente del Settore.

Art. 11 – BENEFICIARI – AMMISSIONE DIETRO SEGNALAZIONI DEI SOGGETTI ABILITATI DEL TERZO SETTORE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE (emendamento consiglio)

In qualsiasi momento, i soggetti abilitati del terzo settore, individuati in base al presente regolamento, possono proporre l'ammissione di soggetti in condizione di disagio nel sistema integrato delle prestazioni di cui al presente articolo, tramite la collaborazione all'interno dell'Unità operativa integrata di cui al successivo art.35.

Si applica il precedente articolo 10.

I soggetti abilitati a collaborare ai sensi della presente disposizione alla individuazione dei beneficiari da ammettere alle prestazioni integrate sono :

le istituzioni pubbliche;

i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 15 seguente;

gli organismi aventi pubblica rilevanza che stipulino i protocolli di intesa con l'Ente secondo il comma successivo.

I soggetti di cui al precedente comma, possono collaborare ai compiti di cui al presente articolo dietro stipulazione di apposito protocollo di intesa ove individuare i requisiti relativi a:

norme e procedure relative alla qualificazione professionale del personale proprio;
disciplina di rimborsi spese;

tempi e modalità delle segnalazioni;
disciplina della responsabilità nella segnalazione;
norme inerenti la raccolta e la tenuta dei dati;

**Art. 12 –
BENEFICIARI – AMMISSIONE DIETRO PROVVEDIMENTO
MOTIVATO ED ECCEZIONALE DEL DIRIGENTE**

In qualsiasi momento, il dirigente può disporre l'inserimento di soggetti bisognosi nel sistema delle prestazioni sociali integrate di cui al presente regolamento, con proprio provvedimento motivato, a tutela della salute o della incolumità delle famiglie bisognose o per altre ragioni gravi, precise e per la cui soluzione si rende necessario fare fronte in regime di emergenza.

L'ammissione di cui al precedente comma può avvenire in deroga alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 9.

A seguito dell'inserimento di cui al presente articolo, è formulato il progetto di famiglia da parte del Servizio Sociale.

**Art. 13
BENEFICIARI – FORMULAZIONE DEL PROGETTO
DI FAMIGLIA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Alle famiglie ammesse alle prestazioni del sistema integrato, iscritte nella apposita banca dati, sono erogate le prestazioni del servizio sociale sulla base del progetto di famiglia.

Le prestazioni oggetto di intervento sono individuate per ogni beneficiario sulla base del progetto di famiglia.

Il progetto di famiglia è redatto dal Servizio Sociale comunale, in collaborazione con gli operatori dei soggetti istituzionali e del terzo Settore accreditati o ammessi alla collaborazione stabile con il Comune.

Gli operatori di cui al comma precedente collaborano ciascuno a proprio titolo e secondo le proprie specifiche, all'interno di una struttura unica denominata: "Unità operativa integrata" costituita presso le strutture del Settore delle Politiche Sociali di cui al l'art. 35.

Nel progetto di famiglia sono indicati:

l'analisi del bisogno attuale e del contesto (parte motiva)

l'analisi delle ragioni e delle cause del bisogno (parte motiva)

le finalità di intervento di breve, medio e lungo periodo (dispositivo)

le prestazioni da erogarsi ai fini della precedente lett. "c" (dispositivo)

la misura della compartecipazione al costo delle prestazioni cui la famiglia può essere chiamata a contribuire in base alle condizioni di reddito.

Scadenze e modalità di verifica dei risultati attesi distinte in due fasi, delle quali la prima in itinere e la seconda di risultato finale;

Le prestazioni di cui alla lettera "d" sono erogate senza formalità alcuna dai soggetti pubblici e privati accreditati di cui al presente regolamento, sulla base del solo progetto di famiglia e dei relativi buoni di cui al successivo comma 7.

In attuazione del progetto di famiglia sono disposte ammissioni, agevolazioni, erogazione di servizi tra quelli previsti nel sistema integrato ed ogni altra forma di intervento idonea.

Se tra le prestazioni di cui ai precedenti commi ne sono previste alcune di competenza di Settori del Comune diversi da quello Sociale, le stesse sono erogate con provvedimento motivato del Dirigente competente per materia, dietro segnalazione del Settore Sociale,

senza altra motivazione se non quella di cui alla segnalazione stessa che dovrà fare menzione dell'avvenuta redazione del progetto di famiglia.

Non possono essere erogate prestazioni del sistema integrato che non siano previste nel progetto di famiglia.

Le prestazioni di servizi individuate sulla base del progetto di famiglia vengono convertite in corrispondenti attestati denominati "vauchers di famiglia" che costituiscono titolo per la erogazione delle prestazioni medesime da parte dei soggetti accreditati erogatori dei servizi stessi.

Si applica il successivo articolo 17.

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI EROGATORI E L'ACCREDITAMENTO

Art. 14

SOGGETTI EROGATORI

Le prestazioni del Sistema integrato possono essere erogate alle famiglie dei bisognosi di cui al precedente capo, dai soggetti pubblici e privati individuati a norma del presente articolo e di quelli successivi.

Il Comune opera tramite:

gli uffici ed il personale del Settore delle Politiche Sociali;

gli uffici ed il personale del Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo precedente.

Oltre agli operatori del Comune, le prestazioni di cui al comma 1 possono essere erogate: dai soggetti del terzo settore aventi i requisiti di legge, appositamente individuati dal Servizio sociale tramite l'accREDITAMENTO o tramite le altre procedure appositamente previste dal presente regolamento;

dalle istituzioni aventi rilevanza pubblica individuate dal presente regolamento e con le quali sia stato sottoscritto il protocollo di intesa a norma del precedente articolo 11.

Art. 15

SOGGETTI EROGATORI DEL TERZO SETTORE - INDIVIDUAZIONE

I soggetti accreditati possono erogare le prestazioni appartenenti ai servizi per i quali l'accREDITAMENTO è disposto.

I soggetti accreditati possono collaborare alla individuazione delle situazioni di bisogno, relativamente alle ragioni di disagio corrispondenti alle materie oggetto di accREDITAMENTO, a norma del precedente articolo 11.

I soggetti accreditati possono convenire con il Comune che proprio personale operi all'interno delle strutture miste di cui all'art.35 successivo.

Art. 16 -

SOGGETTI EROGATORI - ACCREDITAMENTO

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti gestori di servizi socio assistenziali possono presentare domanda di accREDITAMENTO al Comune, per una o più tipologie di prestazioni tra quelle previste.

Sono accreditati tutti i soggetti di cui al precedente comma che dimostrino il possesso dei requisiti di organizzazione e di esperienza che garantiscano la qualità e la continuità delle prestazioni, nonché la capacità di assumere e mantenere gli obblighi di intervento e di collaborazione con il Comune che dall'accREDITAMENTO discendono.

Art. 17

ACCREDITAMENTO – EFFETTI E CONDIZIONI

L'accREDITAMENTO comporta la possibilità di erogare servizi e prestazioni del sistema integrato in favore delle famiglie di beneficiari ammesse al sistema stesso, dietro corresponsione da parte del Comune di appositi buoni che costituiscono titolo per il rimborso del valore della prestazione erogata.

I beneficiari hanno titolo a richiedere le prestazioni oggetto del buono rilasciato in base alle previsioni del progetto di famiglia da parte di qualsiasi soggetto appositamente accreditato.

I soggetti accreditati hanno l'obbligo di erogare le prestazioni oggetto di accREDITAMENTO a favore di chiunque sia in possesso del corrispondente buono di famiglia.

I soggetti accreditati hanno la facoltà di erogare le prestazioni oggetto di accREDITAMENTO anche nei confronti di terzi soggetti non in possesso del buono di famiglia, senza diritto di rimborso nei confronti del Comune.

Nel caso di cui al comma precedente, al soggetto erogatore accreditato è fatto obbligo di segnalare la situazione di bisogno al Servizio sociale e si applica l'art. 11 precedente.

L'accREDITAMENTO comporta:

l'obbligo per il soggetto di erogare le prestazioni con continuità senza interruzioni di qualsiasi genere.

L'obbligo di collaborare alla esecuzione del progetto di famiglia secondo le disposizioni del Servizio Sociale, anche oltre le prestazioni oggetto di accREDITAMENTO, ove necessario, in base alle specifiche condizioni di qualificazione del soggetto accreditato.

L'obbligo di pubblicizzare le prestazioni dell'intero sistema integrato dei servizi, sia in confronto della generalità degli utenti e sia nei confronti dei beneficiari cui vengono erogate le prestazioni accreditate.

L'obbligo di collaborare al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 18.

Il diritto di esercitare l'attività accreditata

Art. 18

ACCREDITAMENTO – MATERIE E REQUISITI

L'accREDITAMENTO avviene in via generale con unica procedura (eventuale allegato al presente regolamento).

La Giunta provvede con proprio atto deliberativo ad individuare le prestazioni del presente regolamento, quelle da assoggettare, sulla base della loro tipologia, al sistema di erogazione dei servizi in regime di accREDITAMENTO.

Art. 19

ACCREDITAMENTO – PROCEDURA – ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

Il Comune pubblica apposito avviso iniziale per l'avvio delle procedure di accREDITAMENTO, entro sessanta giorni dal quale ciascun soggetto avente titolo ex art. 16 presente regolamento presenta apposita istanza, allegando quanto indicato al presente articolo.

Dopo il primo avviso iniziale di cui al comma precedente, la domanda di accreditamento può essere proposta in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

All'atto della domanda devono essere presentati:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- elenco del personale distinto per qualifiche e professionalità;
- referenze, ovvero dimostrazione delle esperienze maturate nel settore per cui si fa domanda, riferite almeno al triennio precedente. Le referenze devono essere o riferite all'ente che fa domanda o al personale qualificato di cui l'ente dispone, che deve essere in misura almeno pari al 20% del personale in servizio;
- dimostrazione delle strutture e dotazioni anche tecnologiche di cui si è proprietari o se ne ha la disponibilità giuridica;
- ipotesi progettuali di espletamento dei servizi accreditati ove si dia dimostrazione della coerenza dell'organizzazione del richiedente con gli obiettivi e metodologie indicati dall'amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla attuazione delle "azioni specifiche da sviluppare" ed al sistema permanente di verifica e di autocontrollo ed autovalutazione che deve essere garantito con metodologie appropriate ed analiticamente illustrate e descritte.

Il personale di cui ai punti precedenti deve essere appositamente formato ed in possesso delle qualifiche necessarie all'espletamento delle attività per cui si chiede l'accreditamento.

Le strutture di cui si dichiara la proprietà o disponibilità devono essere agibili ed in possesso dei requisiti di legge.

I soggetti che richiedono l'accreditamento devono essere in possesso delle necessarie certificazioni di qualità, riferite all'organismo.

Le ipotesi progettuali si intendono provvisorie e finalizzate alla sola illustrazione delle capacità di intervento e di sostegno delle famiglie ai fini dell'accreditamento.

Dette ipotesi vincolano i soggetti richiedenti e possono essere modificate dal Comune, nel rispetto delle qualifiche soggettive possedute dal richiedente, ad accreditamento avvenuto, con il consenso dell'accreditato e nei limiti e con le finalità di cui ai commi a seguire.

Nel caso in cui non vi sia coerenza tra la parte organizzativa proposta e le referenze dell'organismo o nel caso in cui per altri elementi oggettivi non sia possibile accreditare il richiedente, le motivazioni del diniego sono esplicitamente illustrate, al fine di permettere all'interessato di adeguare le proprie previsioni o formule organizzative in modo da poter ripresentare l'istanza secondo le modalità specifiche richieste.

Le condizioni di erogazione delle prestazioni oggetto di accreditamento previste nel progetto presentato ai fini dell'accreditamento possono essere modificate ai fini di :

aumentare l'efficacia degli interventi pubblici e privati accreditati, fermi restando gli importi di spesa a carico del bilancio, anche mediante collegamenti organizzativi con altri soggetti accreditati o con altre iniziative cui il medesimo soggetto sarà accreditato;

aumentare il livello e la qualità delle prestazioni anche con aumenti corrispondenti di spesa autorizzata, per fare fronte ad esigenze che non possono essere assolte mediante altri soggetti accreditati o altre risorse pubbliche;

Tutte le modifiche di cui sopra potranno intervenire al momento di bisogno e durante tutto o parte del periodo di accreditamento.

La presentazione della domanda di accreditamento importa accettazione di tutte le clausole di cui al presente articolo e del regolamento che i richiedenti dovranno espressamente attestare di conoscere ed accettare.

Per il primo semestre si intendono accreditati tutti gli organismi già in rapporto di convenzione con il Comune, che ne facciano domanda.

Nella domande di cui sopra deve essere comunque presentato il progetto e si deve indicare quali requisiti di quelli previsti al comma 2 del presente articolo siano già attualmente posseduti dall'istante e per quelli tra essi di cui l'istante non è in possesso, i tempi stimati per la regolarizzazione.

In ogni caso, al momento della entrata a regime del sistema di cui al comma 1, tutti i soggetti accreditati provvisoriamente che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui al comma 2 saranno esclusi dal sistema dell'accreditamento fino a regolarizzazione avvenuta.

Art. 20 COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO

E' costituita la commissione per l'accreditamento, competente a:

- **disporre l'accreditamento dei soggetti aventi titolo;**
- **verificare periodicamente il possesso dei requisiti dei soggetti accreditati;**
- **provvedere in ordine alle proposte di decadenza o cancellazione dall'accreditamento;**
- **provvedere in ordine ai controlli periodici sul mantenimento dei requisiti e sulla efficienza dei soggetti accreditati.**

Sulla base delle domande pervenute ai sensi dell'art. 19, l'accreditamento è disposto dalla commissione costituita ai sensi del presente articolo.

La Commissione è costituita dai soggetti seguenti o loro delegati:

rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo;

rappresentante dell'ASL di Palmi;

due componenti scelti tra non più di sei designati da parte degli organismi aventi pubblica rilevanza, che abbiano sottoscritto con l'Ente il protocollo di intesa di cui all'art. 11;

due componenti individuati tra non più di sei rappresentanti dell'associazionismo del volontariato, che siano in possesso dei necessari requisiti di esperienza nel settore;

un esperto indipendente in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienze nel settore;

La Commissione è nominata dal Sindaco

La Commissione opera su istruttoria del Settore del Servizio Sociale e può svolgere anche funzioni consultive.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

Per i provvedimenti di cui ai punti 1 e 3 si richiede per la validità delle sedute la presenza della maggioranza dei designati.

Non possono partecipare alla Commissione componenti che:

appartengano o svolgano funzioni di direzione, consulenza o controllo con gli organismi accreditati;

abbiano svolto le attività di cui alla lettera "a" per organismi accreditati o interessati nel triennio precedente la domanda;

versino in situazioni di parentela entro il 4° grado con rappresentanti legali, personale qualificato o specializzato degli organismi interessati;

versino in ogni altra tipologia di situazioni oggettive di incompatibilità, anche sopravvenuta, per cause diverse dai punti da 1 a 3 precedenti, da apprezzarsi motivatamente.

La situazione di incompatibilità di cui al comma precedente è valutata discrezionalmente dalla Giunta.

In caso di assenze non motivate superiori a tre consecutive, la Giunta può procedere alla surroga dei componenti assenti, con personale avente pari qualificazione soggettiva di quello surrogato.

In caso di mancato funzionamento della Commissione, La Giunta può procedere al suo commissariamento, avvalendosi di personale in servizio presso l'Ente o presso altri Enti

locali a qualsiasi titolo, purchè in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità nel campo amministrativo.

Il Commissario permane nelle funzioni fino alla scadenza naturale del mandato.

La Commissione permane in carica per tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Commissione è designata entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso e si pronuncia sull'accREDITAMENTO provvisorio.

ART. 21

MANTENIMENTO DEI REQUISITI – CANCELLAZIONE – DECADENZA

All'esito dei controlli disposti ai sensi dell'articolo successivo, può essere disposta dalla Commissione di cui all'art. 20 la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati o la decadenza del soggetto accreditato.

La cancellazione e la decadenza sono proposte dal Servizio Sociale e decise dalla Commissione di cui all'art. 20 per i seguenti casi:

cancellazione;

a richiesta dell'interessato;

perdita dei requisiti accertati al momento dell'accREDITAMENTO, in ordine ai soggetti prestatori di opera o dipendenti qualificati o in ordine alle condizioni statutarie dell'Ente;

interruzione del servizio disposta per ragioni di interesse pubblico; in tale caso può essere disposta la cancellazione anche solo per il servizio non più assicurato dall'Ente.

Decadenza:

inosservanza degli obblighi di collaborazione e di qualità del servizio derivanti dall'accREDITAMENTO;

mancato esercizio delle attività accreditate per più di sei mesi, per fatto dipendente dalla volontà e della organizzazione dell'accREDITATO;

rifiuto a contrarre con soggetti aventi titolo;

La cancellazione ammette la possibilità di essere riaccREDITATI al momento in cui cessano le condizioni che ne hanno motivato l'adozione.

In caso di decadenza è fatto divieto di riaccREDITARE il soggetto decaduto per un periodo di tempo compreso tra due anni e cinque anni a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

La decadenza è comminata dietro notifica di accertamento operata dal Settore dei Servizi Sociali che indichi le ragioni dell'inosservanza ed assegni motivatamente un periodo di tempo per la regolarizzazione compreso tra dieci giorni ed un mese.

A fronte dell'avviso di cui al comma precedente, è ammesso ricorso alla Commissione entro dieci giorni da esso.

La Commissione può confermare l'avviso o modificarlo o revocarlo, a seconda della valutazione dell'interesse pubblico correlato alla infrazione.

In caso di conferma, i termini decorrono dalla decisione di conferma.

La cancellazione e la decadenza hanno effetto da quando sono pronunciate.

A fronte di detti provvedimenti può essere proposto ricorso in opposizione al Sindaco che provvede con propria ordinanza motivata entro trenta giorni.

Il ricorso non sospende il provvedimento.

Art. 22

CONTROLLI

I controlli sui soggetti accreditati sono effettuati dal Settore delle Politiche Sociali a scadenze almeno semestrali.

I controlli possono essere:

- di qualità delle prestazioni;
- di rispetto dei progetti determinati al momento dell'accREDITAMENTO;
- di mantenimento e di efficacia e di efficienza delle erogazioni;
- di mantenimento delle qualifiche soggettive accertate al momento dell'accREDITAMENTO.

I controlli possono essere effettuati in qualsiasi modalità ritenuta utile e conducente, sotto la responsabilità del Dirigente del Settore che provvederà con propri atti.

In particolare essi faranno seguito al sistema permanente di verifica e di autocontrollo ed autovalutazione individuato dagli stessi soggetti accreditati, che ne garantiscono l'osservanza con metodologie appropriate ed analiticamente illustrate e descritte al momento dell'accREDITAMENTO.

Alle scadenze previste, sono rese apposite relazioni per ogni tipologia di controllo che illustri le metodologie osservate ed i risultati, sia positivi che negativi.

A risultati negativi segue l'attivazione delle procedure di cui all'art. 21.

A risultati positivi segue la riconferma dell'accREDITAMENTO.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI ed ORGANIZZAZIONE

Art. 23

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicura che il proprio intervento nel sistema integrato delle prestazioni garantisca le seguenti funzioni:

- 1) progettare e realizzare sistema locale dei servizi sociali a rete, indicando priorità e settori di innovazione, tramite concertazione e risorse umane e finanziarie;
- 2) erogare i servizi e le attività assistenziali ai cittadini di cui al presente articolo, a quelli successivi;
- 3) prevedere la concessione su richiesta dell'interessato dei titoli validi per acquisto servizi sociali dai soggetti accreditati, disciplinati dal presente regolamento come "vauchers di famiglia" e quelli che la Regione disciplinerà come modalità di concessione aiuti nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari non appena emanata la apposita legge regionale in materia;
- 4) autorizzare e vigilare su strutture residenziali e semi-residenziali a gestione pubblica o privata, accreditate o meno;
- 5) partecipare ad azione di individuazione ambiti territoriali ottimali in cui pianificare lo sviluppo di azioni sociali ed anche di tipo urbanistico;
- 6) definire i parametri di valutazione per l'accesso prioritario a prestazione dei servizi, sulla base del presente regolamento e delle normative regionali che dovranno essere emanate;
- 7) promuovere forme innovative di collaborazione per favorire "auto-aiuto" e reciprocità tra cittadini;
- 8) coordinare programmi di attività da Organismi Terzi operanti nel sociale e favorire intese con ASL per attività socio-sanitarie;
- 9) adottare strumenti per semplificare procedure amministrative e migliorare controllo su efficienza ed efficacia delle prestazioni fornite;
- 10) effettuare forme di consultazione con Organismi Terzi nella definizione dei programmi;
- 11) garantire ai cittadini possibilità di controllo su qualità dei servizi;
- 12) concedere a nuclei monoparentali, coppie giovani con figli, gestanti in difficoltà, famiglie con a carico soggetti non autosufficienti, famiglie di recente immigrazione con

gravi problemi di inserimento “in alternativa a contributi assistenziali in denaro prestati dell'onore, consistenti in finanziamenti a tasso 0 secondo piani di restituzione concordati con destinatario del prestito”;

13) prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie a favore di “famiglie con specifiche responsabilità di cura” come riduzione ICI, tariffe ridotte per accesso a servizi sociali ed educativi o scolastici e simili;

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali concessa priorità per:

- a) erogazione assegni di cura ed altri interventi a sostegno di maternità e paternità;
- b) politiche di conciliazione tra tempo lavoro e di cura;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno ai genitori, anche tramite promozione mutuo aiuto tra famiglie;
- d) prestazione di aiuto e sostegno domiciliare, anche mediante erogazione contributi a famiglie che “assumono compiti di accoglienza, cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali, di minori in affidamento, di anziani”;
- e) “servizi di sollievo” per affiancare famiglia nella cura quotidiana a persone bisognose di cure particolari o per sostituirli durante orario di lavoro;
- f) servizi per affido familiare per sostenere compiti educativi delle famiglie.
- g) servizi di promozione dell'infanzia ed adolescenza, con particolare attenzione ai minori in stato di disagio.
- h) Concessione di “Buoni – pasto” presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Art. 24

Il Sistema integrato

Il Sistema dei servizi sociali integrati, comprende:

- a) misure per contrastare povertà, sostegno al reddito, servizi di accompagnamento con priorità alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire “vita autonoma e permanenza a domicilio di persone totalmente incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana”;
- c) interventi di sostegno per minori in situazione di disagio tramite sostegno a nucleo familiare di origine od inserimento presso famiglia, persone, strutture comunitarie di accoglienza, promozione diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per sostegno a responsabilità familiari nella cura delle persone, nella promozione del benessere e della coesione sociale, nel mutuo aiuto ed associazionismo delle famiglie, nella partecipazione attiva alla formazione di proposte per offerta dei servizi e valutazione degli stessi, nel favorire la solidarietà generazionale, nel promuovere le pari opportunità e “riconoscere l'autonomia di ciascun componente la famiglia”;
- e) misure di sostegno alle donne e minori in difficoltà;
- f) interventi per la piena integrazione dei disabili concordati ove possibile con i disabili in relazione alle specifiche condizioni, realizzazione centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio, servizi di accoglienza per persone prive di sostegno familiare, erogazione di prestazioni di sostituzione temporanea alla famiglia, interventi per sostenere la mobilità cittadina e l'accesso al sistema di trasporto pubblico, anche mediante specifici ed adeguati buoni taxi.
- g) interventi per disabili e persone anziane per favorire permanenza in famiglia o a domicilio, o inserimento in strutture comunitarie di accoglienza, o accoglienza in strutture residenziali o semi-residenziali per quanti “in ragione di limitata autonomia non siano assistibili a domicilio”;
- h) prestazioni integrate socio-sanitarie per contrastare dipendenza da droga, alcol, farmaci favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza a persone e famiglie per usufruire servizi di cui sopra.

l) ogni altra misura utile a realizzare il progetto di famiglia di cui al presente regolamento.

m) tutte le misure e gli interventi di cui all'allegato A

Le misure di intervento di cui al presente articolo possono essere erogate insieme o singolarmente a seconda delle necessità.

Art. 25 PRESTAZIONI LAVORATIVE

Per favorire il sollievo dello stato di disoccupazione, qualora questo sia necessario alla risoluzione delle problematiche familiari individuate nel progetto di famiglia, può essere avviata una procedura di inserimento lavorativo agevolato, secondo il presente articolo.

Il Servizio sociale può concordare con datori di lavoro privati l'assunzione anche part-time del beneficiario presso il datore di lavoro disponibile a collaborare con il Servizio.

Il Comune assicura nelle procedure di selezione di contraenti per pubblici appalti di lavori o forniture o servizi l'inserimento di apposite clausole per le quali l'appaltatore è impegnato all'assunzione di un numero di beneficiari segnalati dal Servizio Sociale proporzionale all'entità ed alla tipologia dell'appalto.

In merito, la Giunta con propria delibera fissa per ogni esercizio le necessarie condizioni di tutela del lavoratore e dell'appaltatore nell'esecuzione dell'obbligo di cui al precedente comma.

Per erogazione di benefici assistenziali corrispondenti in somme di danaro, può essere disposta l'autorizzazione al Servizio Sociale di avvalersi del beneficiario per prestazioni non qualificate all'interno dell'ufficio, qualora questi sia in possesso dei requisiti necessari all'esercizio di attività di supporto, da accertarsi all'atto della nomina.

La giunta, con proprio atto può istituire un meccanismo pubblico di sostegno alla occupazione, mediante attività di mediazione tra datori di lavoro privati e soggetti inseriti nel sistema integrato dei servizi, fondato sull'accertamento delle attitudini lavorative dei bisognosi.

Il programma di agevolazione di cui al comma precedente deve prevedere:

borsa di studio per la formazione;

corso di formazione obbligatorio, condizione per il mantenimento dell'interessato nel sistema dei servizi sociali integrati;

collaborazione con i privati datori di lavoro e loro organizzazioni di categoria per l'inserimento post corso di formazione;

concorso alle spese di assunzione per i fuoriusciti dal corso con esiti positivi;

controllo e verifica del mantenimento del rapporto di lavoro e del rispetto degli obblighi di dipendenza, rispettivamente, del datore di lavoro e del prestatore di opera, per un periodo pari ad almeno due anni;

agevolazione ed assistenza anche fiscale per coloro che decideranno di condurre attività professionali o autonome, anche in forma di cooperativa;

Il programma di cui ai commi precedenti è assicurato dal competente Settore delle politiche del lavoro.

A tal fine il Settore delle Politiche Sociali avvia l'interessato alla formazione obbligatoria di cui al programma previsto nei commi precedenti, qualora l'avvio al lavoro sia richiesto al fine di realizzare il progetto di famiglia come condizione necessaria.

Art. 26 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E FISCALI DI COMPETENZA COMUNALE.

Ai privati convenzionati ed ai datori di lavoro che accettino di collaborare con il Comune ed ai beneficiari che terminino con esito positivo i programmi di assistenza e reinserimento lavorativo, possono essere riconosciute agevolazioni tributarie e fiscali, nei limiti di cui al presente articolo.

Le agevolazioni devono essere previste nelle apposite sedi regolamentari valide per ciascun tributo o tariffa.

A tal proposito, potranno essere previste:

uno sconto su una o più annualità di ICI fino ad un massimo percentuale da determinarsi per anno in sede regolamentare;

uno sconto fino all'esenzione totale per una o più annualità relative alla TOSAP, TARSU, Canone acqua e reflue;

In ogni caso, l'agevolazione può essere concessa dal Dirigente competente, su relazione motivata del Servizio Sociale che indichi:

I risultati raggiunti in relazione alle misure previste nel progetto di famiglia;

La corrispondenza in termini di costi e benefici tra l'esenzione o lo sconto tributario prospettato e il ritorno di utilità pubblica ottenuto dalla collaborazione, anche in termini di aumento di occupazione;

Circa i beneficiari, devono essere accertate le migliorate condizioni socio economiche e familiari che giustificano la corrispondenza di quanto richiesto al numero 2.

ART. 27 CONTRIBUTI O SUSSIDI

I contributi o sussidi consistono in eccezionali erogazioni di denaro periodiche ed in via continuativa dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia.

I contributi o sussidi consistono altresì in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole, in forma progettuale, anche a sostegno di attività già espletate o per le quali il Comune abbia concesso il proprio patrocinio.

ART.28 AUSILI FINANZIARI

Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione. Possono essere concessi per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovuta a cause straordinarie.

Sono di norma concessi per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative comprese nella previsione di cui all'art. 113 bis del T.U. dlgs 267/2000, ove esse abbiano diretta attinenza ai servizi sociali e culturali che possono essere costituiti nelle forme ivi previste al fine di collaborare con l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti bisognosi.

ART.29 VANTAGGI ECONOMICI

Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

Le esenzioni e riduzioni di oneri possono riferirsi a carichi tributari, nei limiti in cui ciò sia previsto dai rispettivi regolamenti.

ART.30 CARATTERISTICHE DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni nelle forme di cui ai precedenti articoli hanno le seguenti caratteristiche:

- a)- erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
- b)-esercitabilità, da parte dell'Amministrazione comunale:
 - del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;
 - del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;
 - della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
- c)- opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Le prestazioni in denaro di cui all'art. 27 comma 1 e 28 comma 1 e 2 devono essere erogate solo per casi assolutamente eccezionali e per i quali non sia possibile provvedere in termini di prestazioni di servizi.

Gli interventi di cui al precedente comma sono finanziati da apposito fondo, denominato "Fondo di solidarietà comunale" attribuito alla gestione dell'ufficio sociale e da impiegare secondo disposizioni organizzative della Giunta.

ART.31 ATTIVITÀ, INIZIATIVE, PRESTAZIONI SOVVENZIONABILI

Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:

- a)- iniziative e attività socio-assistenziali;
- b)- iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione;
- c)- iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
- d)- prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale.

L'assegnazione del sostegno, nel limite delle risorse disponibili, deve avvenire previa approvazione del progetto da sostenere che deve essere presentato durante l'esercizio finanziario e che saranno valutate in ordine di presentazione.

Le ipotesi progettuali valutate positivamente ma non sostenibili per mancanza di fondi acquisiscono titolo di priorità nella programmazione finanziaria dell'anno a seguire.

Hanno priorità le iniziative il cui finanziamento e sostegno avviene per il tramite dell'applicazione dell'art. 113 bis del TU dlgs 267/2000.

La valutazione è effettuata motivatamente dal Settore delle Politiche Sociali, previo accertamento che le stesse non siano già state finanziate da altri Settori del Comune o non abbiano già ricevuto valutazioni negative da parte di questi.

ART.32 FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Il Comune annualmente può stanziare nel proprio bilancio delle risorse economiche a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto, e che non beneficiano del contributo previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431.

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, residenti nel Comune da almeno sei mesi, che vivono in un alloggio con un canone di affitto che conduca la situazione economica della famiglia al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

ART. 33 ALTRI SERVIZI

Tra le provvidenze possono rientrare altri servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, culturale, o ambientale.

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico con manifesti pubblici da parte del servizio sociale.

ART. 34 COSTO DEI SERVIZI E TARIFFE

I cittadini ammessi a fruire dei servizi di cui al presente regolamento dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente potranno usufruire dei servizi comunali in forma gratuita o ottenere sconti sulle tariffe, a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'indicatore della situazione economica.

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale.

ART. 35 STRUTTURE INTEGRATE E OPERATORI SOCIALI ONORARI

E' costituita presso il Settore delle Politiche Sociali, l'Unità Operativa Integrata, deputata a sostenere la redazione dei progetti di famiglia con la collaborazione di tutti i soggetti del Sistema integrato.

E' presieduta dal Dirigente delle Politiche Sociali o da un funzionario responsabile dallo stesso delegato.

La struttura è costituita da:

personale appartenente alle istituzioni pubbliche competenti in materia;
personale in possesso delle necessarie qualifiche, appartenente ad organismi in rapporti di convenzione con il Comune o accreditati ai fini del presente regolamento;

il personale specializzato in servizio presso il Comune;
personale appartenente ad associazioni di volontariato;
Compito della Struttura integrata è:
ricevere l'utenza;
decodificarne il bisogno;
elaborare il progetto di famiglia;
individuare le disposizioni per la sua attuazione;
pubblicizzare in tutte le forme opportune i servizi del sistema integrato
tenere ed aggiornare la mappa dei bisogni dell'utenza;
proporre nuovi servizi o nuove prestazioni.

Per assicurare le necessarie funzioni di supporto alle esigenze del Servizio, personale in possesso dei necessari requisiti professionali e di comprovato impegno sociale, può essere incaricato delle funzioni onorarie di assistente sociale, psicologo, pedagoga, educatore o di altri titoli riconosciuti, dietro solo rimborso spese documentate.

La nomina avviene per decreto del Sindaco ed ha validità biennale.

Il personale onorario coadiuva il corrispondente personale di ruolo nell'espletamento delle proprie funzioni e può effettuare tutti gli accertamenti ed adempimenti della qualifica per i casi di minori difficoltà che saranno ad esso delegati dalla struttura integrata di cui ai precedenti commi o dal Servizio Sociale e nei limiti della delega.

Possono con delibera di Giunta essere dettate specifiche disposizioni organizzative in merito alla disciplina della figura di operatore onorario.

In nessun caso il rapporto di collaborazione con il Comune può essere trasformato in rapporto di lavoro.

Si applica l'art. 110 comma 6 del dlgs 267/2000.

TITOLO QUARTO NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.36 DOCUMENTAZIONE

Tutte le domande presentate tendenti ad ottenere prestazioni disciplinate da questo Regolamento, o da quelli che vi daranno attuazione a norma degli articoli successivi, dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M. del 7-5-1999.

La Giunta, in sede di deliberazione di cui all'art. 2 potrà prevedere particolari documentazioni o procedure da osservarsi per l'ottenimento delle prestazioni previste per l'anno di riferimento.

ART. 37 REGOLAMENTI ESECUTIVI PER SERVIZI SPECIFICI Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Sociale.

Per l'applicazione e la disciplina di servizi specifici potranno essere adottati eventuali regolamenti esecutivi.-